

Pubblicato il 15/04/2021

Sent. n. 928/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2015, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio eletto in Salerno, largo Plebiscito, 6 c/o Avv. Scarpa;

per l'annullamento

del provvedimento prot. [omissis], di diniego della domanda in sanatoria prot. [omissis] ed archiviazione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 14 aprile 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna il diniego di condono edilizio n. [omissis], emesso dal Comune di Cava de' Tirreni in relazione ad un fabbricato realizzato senza titolo sulle particelle n. [omissis] e n. [omissis] del foglio n. [omissis] del catasto terreni.

Il provvedimento si fonda sulla violazione dell'art. 96, comma 1, lett. f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, trovandosi l'immobile a distanza inferiore di m. 10 dall'argine del torrente Cavaiola.

Resiste il Comune di Cava de' Tirreni.

All'udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2021, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto, stante la natura vincolata dell'atto impugnato.

Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla lett. f) dell'art. 96, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle

acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ed ha carattere legale e inderogabile: ne deriva che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e sono pertanto insuscettibili di sanatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5619 e Sez. II, 24 giugno 2020, n. 4052).

Conseguentemente, non può validamente operare il meccanismo del silenzio assenso di cui alla legge n. 724/1994, invocato in ricorso, che presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali - oggettivi e soggettivi - per assentire il condono, non essendo in alcun modo consentito di ottenere, per via tacita, il bene della vita non altrimenti spettante in ipotesi di provvedimento espresso (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1946).

Le spese del processo, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO